



RACCOMANDATA

SEDE DI TORINO (114)
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
DIVISIONE SEGRETERIA TECNICA DEL COLLEGIO

Rifer. a nota n. del

COFIDIS S.P.A.
VIA GIOVANNI ANTONIO AMADEO, 59
20134 MILANO MI
ITALIA

Classificazione VII 4 5

Oggetto RICORSO ABF N° 1080706 DEL 21/08/2020
S.P.A.: COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE.

Con riferimento al ricorso in oggetto, si trasmette copia della decisione assunta dal Collegio ABF di Torino.

Nel caso di accoglimento anche parziale del ricorso, l'intermediario è tenuto a comunicare alla scrivente Segreteria tecnica le iniziative assunte per adempiere alla decisione ⁽¹⁾.

Rimane ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ovvero di attivare le altre forme di tutela previste dall'ordinamento.

Distinti saluti.

⁽¹⁾In particolare, ai sensi delle Disposizioni sul funzionamento dell'ABF (cfr. Sez. VI, par. 3 e 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, del 18/06/2009 e successive modificazioni), l'intermediario è tenuto ad adempiere alla decisione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della pronuncia:

- assumendo a tal fine tutte le iniziative necessarie;
- rimborsando al cliente il contributo di euro 20,00 versato all'atto della proposizione del ricorso, qualora sia previsto nel dispositivo della decisione;
- corrispondendo un contributo alle spese della procedura pari a euro 200,00, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a "Banca d'Italia - Segreteria tecnica ABF" IBAN IT25K0100003250000000000114 (TORINO) con indicazione, nella causale, del numero e della data della decisione del Collegio ABF di Torino.

Si avverte che, decorso il termine suddetto, qualora consti che l'intermediario non abbia adempiuto alla decisione, la notizia dell'inadempienza è sarà pubblicata sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, per un periodo di cinque anni. La notizia dovrà inoltre essere pubblicata in evidenza sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario, anche se lo stesso faccia parte di un gruppo, per la durata di 6 mesi.

Si ricorda che i termini della procedura sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio.



IL TITOLARE DELLA SEGRETERIA TECNICA ⁽¹⁾

Firmato digitalmente da

GLOBOCONSUMATORI.IT

⁽²⁾Firma il titolare della Segreteria tecnica, il suo sostituto o un soggetto da lui delegato.

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) I	Presidente
(TO) I	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) I	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) I	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) I	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI -

Seduta del 07/01/2021

Esame del ricorso n. 1080706/2020 del 21/08/2020

proposto da

nei confronti di 19444 - COFIDIS S.P.A.

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO)	Presidente
(TO)	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO)	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO)	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO)	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI -

Seduta del 07/01/2021

FATTO

La ricorrente, legalmente assistita, dichiara nel ricorso di aver stipulato, in data 4 dicembre 2019, un contratto per l'esecuzione di cure dentistiche, corrispondendo una somma pari a € 7.210,00, e di aver altresì sottoscritto nella stessa data un finanziamento finalizzato, prestato dall'intermediario convenuto, per il pagamento delle suddette cure, per l'importo di € 7.368,30, da rimborsare in 50 rate mensili di € 145,61 ciascuna.

Dichiara inoltre che la società presso la quale si è concluso il contratto di fornitura e di credito, a seguito dell'emergenza sanitaria in corso, non riapriva le filiali, rendendosi inadempiente della prestazione contrattuale, nonostante la messa in mora effettuata, e che il contratto con tale società deve pertanto ritenersi risolto di diritto per inadempimento ai sensi dell'art. 1454 c.c.. In particolare, argomenta che l'inadempimento è "di non scarsa importanza" e comporta pertanto il diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento, ai sensi dell'art. 125-*quinquies* Tub e del punto 12.3 delle condizioni generali del contratto, che prevede in tali casi l'obbligo di rimborsare al cliente le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. Precisa ancora che la non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi pacifica, dato che la società fornitrice ha richiesto l'apertura di procedura concorsuale davanti al Tribunale.

Proposto reclamo il 18 giugno 2020 senza esito soddisfacente, la ricorrente chiede all'ABF di accettare e dichiarare l'intervenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 125-*quinquies* Tub, del contratto di finanziamento finalizzato concluso con l'intermediario e connesso al contratto stipulato con la società fornitrice e, conseguentemente, di disporre che l'intermediario

rimborsi tutte le rate già pagate per un importo complessivo pari ad € 1.164,88, "oltre quelle che nelle more verranno pagate", come da piano di ammortamento.

L'intermediario resistente nelle controdeduzioni conferma di aver stipulato con la ricorrente un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un servizio odontoiatrico fornito dalla società fornitrice, indicata da parte ricorrente, convenzionata commerciale. Dichiarava quindi di aver provveduto, a seguito della mancata riapertura dei centri di tale società dopo il "lockdown", a valutare le singole posizioni dei clienti, a sospendere le rate, a oscurare i dati dei clienti presso i SIC e a cercare una struttura alternativa dove gli stessi potessero usufruire dei servizi acquistati. Precisa di essersi reso disponibile, per mero spirito conciliativo e senza che ciò possa significare ammissione di responsabilità alcuna, ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto sottoscritto dalla ricorrente, fatto salvo il pagamento della quota parte dei servizi usufruiti, per un importo pari a € 1.253,53, individuato sulla base delle dichiarazioni fornite nel ricorso e dalle verifiche effettuate con la società fornitrice, ma che la ricorrente non ha accettato la proposta. Argomenta che, in ogni caso, non è corretto il riferimento all'art. 125-*quinquies* Tub, trattandosi di un inadempimento parziale e che le spese legali non sono dovute in quanto la scelta di avvalersi di un professionista non è obbligata.

L'intermediario chiede di dichiarare la cessata materia del contendere e, in subordine, chiede il rigetto della domanda di restituzione delle somme versate e della richiesta di altri importi, in quanto infondata in fatto e in diritto.

Nelle repliche la ricorrente afferma in sintesi che la domanda proposta attiene al contratto di finanziamento con l'intermediario convenuto ed è, dunque, riconducibile al generale paradigma delle "controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari"; che sono state soddisfatte le condizioni previste dall'art. 125-*quinquies* Tub ai fini della risoluzione del contratto di finanziamento e che, in particolare, il Tribunale di Milano con sentenza del 30/10/2020 ha dichiarato il fallimento della società fornitrice.

L'intermediario, nelle controrepliche, ribadisce quanto già affermato nelle proprie controdeduzioni, confermando le conclusioni ivi riportate.

DIRITTO

La questione posta all'odierna attenzione del Collegio riguarda un prestito finalizzato collegato a un contratto rivolto alla fruizione di prestazioni odontoiatriche. In particolare la ricorrente lamenta l'inadempimento grave del fornitore e chiede sia accertata e dichiarata la risoluzione del finanziamento ai sensi dell'art. 125-*quinquies* Tub, con l'effetto di ottenere il rimborso di tutte le rate già rimborsate e ammontanti, alla data di presentazione del ricorso, a € 1.164,88, oltre a quelle pagate nelle more della decisione.

L'art. 125-*quinquies* Tub, che ha sostituito l'art. 42 del Codice del Consumo e recepisce nel nostro ordinamento la previsione di cui all'art. 15 della Direttiva 2008/84, relativa al credito ai consumatori, stabilisce in primo luogo che nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento del fornitore il consumatore, effettuata senza esito la costituzione in mora dello stesso, "ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile", (primo comma) ciò che "comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato" (2° comma). Si tratta di una norma che predispone in capo al consumatore una tutela specifica e particolare, ulteriore rispetto a quelle cui avrebbe in ogni caso diritto, in forza della relazione d'interdipendenza tra l'acquisto di un bene o servizio e il contratto di credito concluso a tal specifico fine (Considerando n. 37 Direttiva 87/102/CEE).

Deve in primo luogo precisarsi che l'applicazione dell'art. 125-*quinquies* Tub implica la

riconducibilità del contratto di credito oggetto di controversia alla fattispecie del "contratto di credito collegato", così come individuata dal comma 1, lett. d) dell'art. 121 Tub, norma che definisce tale il contratto "finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito".

Non è controverso tra le parti e risulta dal contratto che esso fosse finalizzato "alla prestazione di un servizio specifico", ed è versato altresì in atti un documento con la titolazione di "preventivo", che contiene i riferimenti propri di una proposta contrattuale, ovverosia il riferimento alle parti, la descrizione dell'oggetto e uno spazio per l'apposizione delle sottoscrizioni. Non è parimenti in contestazione che il fornitore del servizio abbia svolto nella vicenda contrattuale in analisi il ruolo di intermediario del credito quale soggetto convenzionato all'intermediario resistente. Deve pertanto ritenersi sussistente il criterio legale di collegamento tra i due contratti necessario e sufficiente, non rilevando ai sensi dell'art. 125quinquies Tub la mancanza di una eventuale clausola di esclusiva tra fornitore e finanziatore, come definitivamente chiarito dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. III, decisione n. 19000 27/09/2016).

A fronte dell'accertato collegamento fra il contratto di fornitura e quello di credito, l'art. 125quinquies Tub sancisce come sopra visto il diritto alla risoluzione di quest'ultimo al ricorrere di due condizioni.

In primo luogo, che sia stata inutilmente effettuata la messa in mora del fornitore. Sul punto la parte ricorrente ha prodotto copia della diffida ad adempiere inviata tramite PEC sia al fornitore dei servizi sia all'intermediario resistente, insieme alle relative ricevute di consegna, e la prima condizione deve pertanto ritenersi sussistente.

In secondo luogo, che ricorrano "le condizioni di cui all'art. 1455 del codice civile", norma in base alla quale "il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra".

Non è contestato fra le parti ed è allegato dalle stesse che la parte ricorrente ha usufruito in parte dei servizi della società fornitrice prima che questa chiudesse le proprie filiali. La ricorrente allega la fattura emessa dalla Società fornitrice contenente l'elenco dei trattamenti odontoiatrici alla stessa prospettati e due perizie, una dell' 11/07/2020, dalla quale risulta la necessità per la cliente di effettuare ulteriori cure per finalizzare il piano di trattamento individuato con la predetta Società, in base al quale è individuata in € 5.200 la somma necessaria per il completamento delle cure inizialmente previste, ed una del 6/11/2020, ove sono dettagliati altri interventi ritenuti necessari, per problemi tuttavia la cui origine non è indicata. Sul punto, l'intermediario, nel riscontro al reclamo prodotto agli atti riferisce, sostanzialmente in accordo con quanto emerge dalla prima perizia prodotta dalla parte ricorrente, che questa ha usufruito del 28% delle cure acquistate e finanziate, per un importo totale di € 1.939,08.

In base alla documentazione prodotta l'inadempimento lamentato nel caso di specie è da ritenersi pertanto parziale, ciò che tuttavia non esclude di per sé la gravità dello stesso ai sensi dell'art. 1455 c.c., riguardando non solo la maggior parte della prestazione dovuta ma anche l'indubbio interesse della parte non inadempiente al completamento delle cure previste dal contratto di fornitura. Deve infatti, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione "accertarsi l'apprezzabilità in concreto del peso dell'inadempimento nell'economia del rapporto e commisurarsi il risultato di tale primo accertamento all'interesse del creditore deluso, considerato non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo per la natura del contratto, per la qualità dei contraenti e per ogni altra circostanza rilevante", tenendo conto che "l'interesse" richiamato dall'art. 1455 c.c. "non

può che consistere nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita: interesse che deve presumersi (con presunzione semplice, ex art. 2727 c.c.) vulnerato tutte le volte che l'inadempimento sia stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie (Sez. 3, Sentenza n. 8063 del 14/06/2001)". Si aggiunga che inadempimento è da ritenersi definitivo, poiché il fornitore è stato dichiarato fallito.

Accertata la gravità dell'inadempimento, seppure parziale, del fornitore, è consolidato orientamento dei Collegi che debba riconoscersi, in applicazione dell'art. 125-*quinquies* Tub, il diritto del debitore ad una risoluzione parziale del contratto di finanziamento per la parte eccedente la prestazione eseguita. La parziale risoluzione del contratto di finanziamento "comporta che la società resistente debba procedere a riformulare il piano di rimborso, detraendo dall'ammontare del credito complessivo l'importo corrispondente al valore del servizio per il quale è accertato l'inadempimento (€ 5.220,92), tenendo conto altresì della conseguente diversa imputazione delle rate eventualmente già pagate" (cit. da ultimo Collegio di Milano, decisione n. 7184/2019).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA